



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1844

Prot. n. 263/17r

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI RABBI - variante puntuale al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 263/17r

Il giorno **10 Novembre 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 19 di data 16 giugno 2016 il Consiglio comunale di RABBI ha adottato in via preliminare una variante puntuale al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge;

la documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 5 settembre 2016 con lettera protocollo PAT n. 461457; la procedura di esame è stata sospesa con nota del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio di data 9 settembre 2016, prot. n. 471257, che richiedeva al Comune l'integrazione degli atti di piano con la verifica del mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico presenti sul territorio comunale rispetto alle modifiche pianificatorie proposte e con la valutazione strategica dello strumento di pianificazione ai sensi degli articoli 18 e 20 della l.p. n. 15/2015 che stabiliscono l'obbligo di valutazione per gli strumenti urbanistici che introducono nuove previsioni finalizzate all'insediamento. Con la stessa nota si raccomandava di verificare con il Servizio provinciale competente la necessità di integrare la documentazione di variante con la Valutazione di incidenza ambientale. In relazione alla risposta del Comune, pervenuta in data 8 novembre 2016, prot. PAT n. 590060 che dava un riscontro parziale alle richieste della Provincia, il Servizio con nota successiva del 17 novembre 2016, prot. n. 617211, ribadiva quanto precedentemente rilevato sugli aspetti non affrontati. L'integrazione della documentazione di piano pervenuta in data 16 dicembre 2016, trasmessa con nota prot. PAT n. 677350, ha consentito il riavvio del procedimento di variante.

La variante in argomento è finalizzata in via generale a soddisfare esigenze puntuali e specifiche attraverso l'inserimento di alcune variazioni di tipo insediativo o produttivo e lo stralcio di previsioni edificatorie vigenti non più necessarie su richiesta presentata da parte dei proprietari. Inoltre la variante prevede alcune modifiche alle norme di attuazione del PRG in vigore.

In materia di valutazione strategica dei piani, nella relazione integrativa presentata dal Comune di RABBI in data 16 dicembre 2016 si evidenzia la lieve entità delle nuove previsioni mentre, sotto il profilo della valutazione di incidenza, si dichiara che "la valutazione di incidenza ambientale risulta non essere rilevabile essendo le modifiche stesse di leggera entità o comunque migliorative rispetto alla situazione in essere." Nel medesimo documento, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si dà atto che "Nella variante al PRG non risultano presenti beni gravati da uso civico".

Al fine della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi piani stralci, ove approvati, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6 della l.p. n. 15 del 2015, la Conferenza di pianificazione, tenutasi in data 22 febbraio 2017;

il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con lettera di data 2 marzo 2017, prot. n. 121765, ha trasmesso al Comune il parere conclusivo della Conferenza, verbale n. 03/17 di data 22 febbraio 2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A, richiedendo, ai fini dell'approvazione della variante, che i relativi contenuti vengano approfonditi e modificati secondo le osservazioni di merito emerse nel corso dell'esame e riportate in tale valutazione. In particolare, in tale parere si richiede l'integrazione degli atti di variante con uno specifico documento di approfondimento della valutazione ambientale strategica relativa alle scelte pianificatorie che va comunque redatto in sede di adozione definitiva al fine di supportare le modificazioni che vanno ad incidere sull'area agricola di pregio del Piano urbanistico provinciale, in ottemperanza all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del Piano sovraordinato. Nel parere conclusivo si rileva la necessità di alcune integrazioni e correzioni a livello cartografico rispetto ai toponimi e alla rete idrografica del PUP. Rispetto a tali osservazioni il Comune di RABBI in sede di Conferenza ha fatto presente che le criticità cartografiche rilevate saranno affrontate

dall'Amministrazione in sede di revisione generale del PRG in corso di formazione con la predisposizione del piano secondo i criteri di informatizzazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2129 del 22 agosto 2008. Per quanto riguarda il tema della sicurezza del territorio, nella valutazione si riportano le prescrizioni dettate in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 gennaio 2017 per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla variante urbanistica adottata alle quali il Comune dovrà dare riscontro in sede di adozione definitiva. Il parere conclusivo riporta inoltre le osservazioni espresse per quanto di competenza dai Servizi provinciali interpellati in tema di aree a bosco, aree agricole, aree alberghiere, in materia di viabilità e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Sotto l'aspetto prettamente urbanistico, il parere richiede in via generale che la relazione illustrativa della variante proceda all'approfondimento sulle finalità e motivazioni delle previsioni e venga integrata con i chiarimenti richiesti in sede di esame su diversi interventi proposti. In particolare in merito alle richieste di inedificabilità presentate da censiti ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015, si chiede al Comune di verificare le domande accolte tenendo presente che la trasformazione da area residenziale in area a verde privato e in area agricola non è ammissibile nei casi in cui sul lotto interessato siano maturati indici edilizi o siano presenti manufatti non legati ad attività agricola in essere; inoltre tali aree dovranno essere identificate cartograficamente e disciplinate da una specifica disposizione normativa che esplicita il vincolo di inedificabilità per il periodo di dieci anni. Specifiche osservazioni sono state formulate sulle varianti nn. 23, 25, 7, 3, 5 e 16, per le quali si ritengono necessarie ulteriori motivazioni a sostegno delle scelte avanzate e approfondimenti laddove le previsioni si pongono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6, delle norme di attuazione del PUP in tema di aree agricole di pregio, richiedendo in particolare la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui alla norma sopra citata e la prevista compensazione ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 38. Infine il parere richiede specifiche correzioni di alcune varianti normative proposte con l'invito di rivedere, in sede di variante generale al PRG, la tipologia delle costruzioni accessorie come prevista nel PRG in vigore.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 6 settembre 2016 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazione degli atti di variante da parte della Provincia, è da ritenersi concluso.

Il Comune di RABBI, preso atto delle osservazioni provinciali, con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 24 maggio 2017 ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento; in tale deliberazione si dà atto che nel periodo di deposito della variante sono pervenute cinque osservazioni nel pubblico interesse e che, a seguito della pubblicazione e messa a disposizione del pubblico delle medesime presso gli uffici comunali ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate. Le osservazioni pervenute sono state esaminate dall'Amministrazione comunale e le relative valutazioni sono state riportate nel documento "ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE", allegato A della deliberazione consiliare n. 22/2017.

Gli elaborati adottati in via definitiva sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 14 giugno 2017 con lettera protocollo PAT n. 330215.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha verificato i contenuti della variante come adottata in via definitiva rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 03/17. A seguito di tale esame, con lettera inviata all'Amministrazione comunale in data 1 agosto 2017, prot. n. 420773, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B, il Servizio, preso atto degli elementi di controdeduzione e di motivazione prodotti dall'Amministrazione comunale, ha rilevato che il Comune ha affrontato solo parzialmente le osservazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione ed ha ritenuto convocare in data 18 luglio 2017 una Conferenza istruttoria alla presenza dei Servizi provinciali che avevano mosso i rilievi più

salienti. Si evidenzia che sotto il profilo del pericolo e del rischio idrogeologico, i contenuti della variante al PRG in argomento di cui alla deliberazione di adozione definitiva n. 22/2017, sono stati esaminati dalle strutture provinciali competenti in materia di pericolo. Nello specifico, richiamando le osservazioni puntuali espresse in sede di Conferenza di pianificazione e valutate le precisazioni fornite dal Comune, il Servizio Geologico della Provincia ha ribadito per la variante n. 1 la prescrizione che eventuali nuovi interventi edificatori in questa variante, a destinazione agricola, siano subordinati ai risultati di specifiche verifiche sulla pericolosità da crolli, richiedendo che tale prescrizione sia indicata sulla cartografia tramite asterisco e richiamata nella norma di piano all'articolo 24, comma 14. Il servizio Bacini montani ha confermato sulla variante n. 5 il parere negativo per la pericolosità dovuta al torrente Rabbies, per la variante n. 22 ha richiesto l'inserimento nella norma relativa il divieto di realizzare qualsiasi manufatto, per la variante n. 25 l'inserimento in normativa dell'obbligo di redazione di uno specifico studio idraulico, mentre per la variante n. 32 ha evidenziato la necessità che l'eventuale utilizzo dell'area per la pesca sportiva stagionale non potrà essere corredata da strutture stabili. Relativamente alle interferenze di alcune previsioni con le zone agricole di pregio del PUP e alla richiesta verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 6, delle norme di attuazione del piano sovraordinato e alla relativa compensazione prevista dal successivo comma 7, il Servizio Agricoltura ha rilevato che la documentazione di variante prodotta in fase di adozione definitiva non contiene una risposta complessiva ed esauriente a quanto richiesto ma si limita ad apportare alcune modifiche a livello di cartografia e di norme. Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico e paesaggistico viene ribadita la necessità che le scelte operate vengano supportate da un documento di autovalutazione che, oltre a rispondere relativamente alla trasformazione in riduzione delle aree agricole di pregio del PUP, deve affrontare il tema del dimensionamento e della verifica degli standard urbanistici in relazione alle proposte inerenti le aree residenziali e, nel caso specifico di stralcio dell'edificabilità su tali aree, le medesime devono essere vincolate con specifico riferimento normativo e cartografico alla inedificabilità per un decennio. Nella lettera vengono ribadite le ulteriori osservazioni sia a livello cartografico che normativo contenute nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione che non hanno trovato risposta nei contenuti della variante come adottata in via definitiva o che necessitano di ulteriori chiarimenti da parte comunale.

A seguito della comunicazione di cui sopra, l'Amministrazione comunale di RABBI, con nota pervenuta alla Provincia il 6 novembre 2017, prot. PAT n. 603770, ha trasmesso gli elaborati di variante modificati secondo le ultime indicazioni date dalla struttura provinciale al fine dell'approvazione della variante, fornendo nel documento integrativo denominato "Relazione tecnica – risposte alle osservazioni della Conferenza istruttoria d.d. 18/07/2017", ulteriori elementi motivazionali e di controdeduzione rispetto alle scelte pianificatorie confermate in questa fase del procedimento.

Ciò premesso, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante puntuale al piano regolatore generale del Comune di RABBI adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 22 di data 24 maggio 2017, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C comprensivi delle modifiche, come condivise dal Comune, richieste nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 03/17 di data 22 febbraio 2017 e nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 1 agosto 2017, prot. n. 420773;

si dà atto che il procedimento di approvazione della variante puntuale al piano regolatore del Comune di RABBI in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 15 giugno 2017 (giorno successivo alla data di arrivo dell'adozione definitiva da parte comunale) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di modifiche della documentazione di variante da parte della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante puntuale al piano regolatore generale del Comune di RABBI, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 22 di data 24 maggio 2017, le modifiche, come condivise dal Comune, richieste nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 03/17 di data 22 febbraio 2017 e nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 1 agosto 2017, prot. n. 420773;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante puntuale al piano regolatore generale del Comune di RABBI, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 22 di data 24 maggio 2017, negli elaborati che così modificati vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 03/17 di data 22 febbraio 2017, corrispondente all'allegato A, e la lettera del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di data 1 agosto 2017, prot. n. 420773 corrispondente all'allegato B;
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante puntuale al piano regolatore generale del Comune di RABBI in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

P +39 0461 497055

F +39 0461 497088

@ uff.urbpu@provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO
RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)**Conferenza di pianificazione**
verbale n. 03/17 del 22 febbraio 2017**OGGETTO:** COMUNE DI RABBI: variante al piano regolatore generale.
Rif. delib. cons. n. 19 dd. 16 giugno 2016 – prima adozione (pratica 2309).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2017, il giorno mercoledì 22 del mese di febbraio alle ore 9.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota di data 31 gennaio 2017 prot. n. 55818, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al PUP.

Prende atto delle presenze di seguito indicate:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo	parere
Sig Lorenzo Cicolini	Comune di Rabbi	Sindaco	
Arch. Gianluigi Zanolli	Comune di Rabbi	Tecnico progettista	
geom. Marco Martini		Tecnico collaboratore	
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione		
Ing. Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani	Funzionario delegato	
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico	Funzionario delegato	
	Servizio Foreste e Fauna		Prot 98281 del 21.02.2017
	Servizio Prevenzione Rischio- Ufficio Previsioni e Pianificazione		

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224



Dott. Marco Galvan	Servizio Agricoltura	Funzionario delegato	Prot 88119 del 15.02.2017
Ing. Marianna Marconi	Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (Appa)	Funzionario delegato	Prot 100600 del 21.02.2017
	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette Ufficio Parco dello Stelvio		Prot 93111 del 17.02.2017
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		Prot 102197 del 22.02.2017
	Servizio Gestione Strade		Prot 102197 del 22.02.2017
	Servizio Turismo e Sport		Prot 100264 del 21.02.2017
Arch. Nicla D'Aquilio	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Angiola Turella	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente	

Prima di procedere all'esame dell'argomento in oggetto il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante al PRG del Comune di Rabbi, il Presidente dà inizio alla discussione.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16 giugno 2016, pervenuta in data 05 settembre 2016, il Comune di Rabbi ha adottato una variante al PRG comunale finalizzata all'introduzione di alcune varianti considerate urgenti e in gran parte inserite su richiesta dei censiti.

Con nota del 9 settembre 2016, prot. 471257/18.2.2, il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio chiedeva al comune di Rabbi, a integrazione degli atti di piano, la verifica del mutamento di destinazione urbanistica dei beni di uso civico presenti sul territorio comunale e la valutazione strategica dello strumento di pianificazione ai sensi degli articoli 18 e 20 della lp 15/2015 che stabiliscono l'obbligo di valutazione per gli strumenti urbanistici che introducono nuove previsioni urbanistiche finalizzate all'insediamento. Con la stessa nota si raccomandava di verificare con il Servizio competente la necessità di integrare la documentazione di variante con la Valutazione di incidenza ambientale. Una nota successiva, dd 17 novembre 2016 prot. 617211/18.2.2, ribadiva le richieste precedentemente espresse.

Il piano, integrato dalla documentazione richiesta pervenuta in data 16 dicembre 2016, è stato esaminato dalla Conferenza di pianificazione di data 22 febbraio 2017, che si è espressa secondo quanto riportato nel presente verbale.

Contenuti della variante

Come illustrato dall'Amministrazione comunale nell'ambito della Conferenza di pianificazione, la presente variante al PRG, avviata al fine di soddisfare alcune esigenze puntuali e specifiche è costituita dall'inserimento di alcune variazioni di tipo insediativo o produttivo e dalla rinuncia a precedenti previsioni edificatorie non più necessarie su richiesta di stralcio presentata da parte di proprietari. Infine sono state modificati alcuni articoli delle Norme di attuazione vigenti.

Valutazione del piano

La variante al PRG non è corredata da uno specifico documento relativo alla valutazione delle scelte di piano. La relazione integrativa, presentata dal Comune in data 16 dicembre 2016, motiva la lieve entità delle nuove previsioni. Come evidenziato nella Conferenza di pianificazione e specificamente riportato nel presente verbale, il documento di valutazione va comunque redatto al fine dell'adozione definitiva del piano, al fine di supportare la motivazione delle scelte adottate in particolare laddove incidono sull'area agricola di pregio del Piano urbanistico provinciale, in ottemperanza all'articolo 38, comma 7 delle norme del PUP.

Sotto il profilo della valutazione di incidenza, con la stessa relazione il progettista della variante in argomento dichiara che "la valutazione di incidenza ambientale risulta non essere rilevabile essendo le modifiche stesse di leggera entità o comunque migliorative rispetto alla situazione in essere." Al riguardo va richiamato il parere del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette:

"Con riferimento alla Variante puntuale al piano regolatore generale del Comune di Rabbi, per le previsioni di variante ricadenti nel territorio trentino del Parco Nazionale dello Stelvio richiamata la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

considerata la compatibilità delle previsioni con le finalità del Parco, con riferimento ai principi desumibili dalla L. n. 394/91;

visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14;

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

esaminati gli elaborati progettuali di variante puntuale al piano regolatore comunale a firma del dott. arch. Gianluigi Zanotelli;

considerato che trattasi, per quelle ricadenti nel Parco, di modeste modifiche alle previsioni urbanistiche vigenti, la maggior parte delle quali prevedono in variante la destinazione ad aree agricole di aree precedentemente destinate a nuova espansione;

considerato pertanto che le previsioni della variante puntuale al piano regolatore generale del Comune di Rabbi non appaiono in contrasto con la conservazione dei valori naturali ed ambientali, con riferimento ai principi desumibili dalla legge n. 394/91;

considerato altresì che nessuna modifica prevista nella variante puntuale riguarda aree di Natura 2000;

si esprime parere favorevole

alla Variante puntuale al Piano regolatore generale del Comune di Rabbi."

Cartografia della variante al PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata non è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008. Questa scelta viene giustificata dalla limitatezza dei contenuti della variante e dall'impellente esigenza di dare risposta alle richieste pervenute.

Nella Relazione tecnico illustrativa che accompagna la Variante in oggetto viene reso esplicito che la medesima risulta essere fase preliminare alla redazione e revisione generale attualmente in corso dello stesso strumento urbanistico.

A integrazione di quanto messo in evidenza nel paragrafo precedente, si ribadisce quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame e riportato verbalmente in sede di Conferenza: la necessità di riportare i toponimi nel quadro d'unione delle tavole e l'opportunità di procedere con una numerazione consequenziale delle 39 varianti proposte.

Riguardo a quanto evidenziato dal Servizio Geologico e dal Servizio Bacini montani in sede di Conferenza, relativamente alle discrepanze tra la cartografia e i dati informativi forniti rispetto alle singole modifiche nonché riguardo alla richiesta di integrazione della cartografia con la rete idrografica del PUP, il Comune di Rabbi ha fatto presente le criticità dell'attuale supporto cartografico del piano vigente, redatto solo in formato cartaceo e la necessità di rinviare all'aggiornamento cartografico del piano, in fase di realizzazione, ogni richiesta di integrazione.



Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 25 gennaio 2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante al PRG di Rabbi:

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;

- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.



Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile –Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.


La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani rileva l'opportunità di inserire nelle carte di piano la nuova idrografia reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE"; inoltre, segnala che alcune varianti intercettano corsi d'acqua e/o impluvi che vanno salvaguardati e riconosciuti come tali senza attribuire loro specifica destinazione urbanistica.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Rabbi**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	Il Servizio Geologico segnala che l'area è potenzialmente esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi nel suo settore più settentrionale. Si prescrive, pertanto, che eventuali nuovi interventi edificatori, in questo settore, siano subordinati ai risultati di opportune verifiche di caduta massi.
2	POSITIVO
3	L'Ufficio Previsioni e Pianificazione del Servizio Prevenzione Rischi esprime parere favorevole attraverso l'interpretazione del limite dell'area interessata dal pericolo di natura valanghiva, riportato nella Carta di Sintesi Geologica attualmente in vigore, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 5, delle Norme di Attuazione del PUP; le caratteristiche morfologiche del sito, individuabili attraverso l'analisi del modello digitale del terreno (rilievo <i>Lidar 2007</i>) e suffragate anche dagli esiti di uno studio, svolto nel 2007 ed eseguito secondo le disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle <i>Carte della Pericolosità</i> , evidenziano infatti l'assenza di pericolosità nell'area soggetta a variante.
4	POSITIVO
5	NEGATIVO per la pericolosità dovuta al Torrente Rabbies.
6	POSITIVO
7	POSITIVO
8	POSITIVO
9	Il Servizio Geologico segnala che l'area nel settore verso monte presenta una potenziale pericolosità da crolli rocciosi.
10	POSITIVO
11	POSITIVO
12.1	POSITIVO
12.2	POSITIVO
12.3	POSITIVO
13	STRALCIO della parte ricadente in area ad elevata pericolosità.
14	POSITIVO
15	POSITIVO. La destinazione è migliorativa ed è conforme al reale utilizzo del suolo.
16	NEGATIVO per la pericolosità dovuta al Torrente Rabbies.
17	POSITIVO
18	POSITIVO
19	POSITIVO
20	POSITIVO



21	POSITIVO
22	Il Servizio Bacini montani esprime parere NEGATIVO per la pericolosità riconducibile a fenomeni di natura idrogeologica dovuta al rio Salecchi; l'Ufficio Previsioni e Pianificazione del Servizio Prevenzione Rischi, considerato che non possono essere esclusi anche fenomeni di tipo valanghivo propone, quantomeno, lo STRALCIO dell'area ad elevata pericolosità attualmente riportata nella Carta di Sintesi Geologica.
23	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
24	La variante è migliorativa dal punto di vista del grado di rischio idrogeologico generato. Tuttavia, soprattutto per l'area più a sud, il Servizio Foreste e fauna ritiene opportuna una destinazione a bosco visto l'attuale stato di fatto dei luoghi (presenza di copertura forestale) e la situazione idrogeologica (versante ripido e caratterizzato dalla presenza divenute d'acqua). Tale destinazione sarebbe preferibile anche in considerazione della presenza di una residua pericolosità valanghiva, in quanto comporterebbe una minor carico antropico ed una più limitata possibilità di posizionare manufatti quali depositi o ricoveri attrezzi.
25	NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
26	POSITIVO
27	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
28	POSITIVO
29	POSITIVO
30	POSITIVO
31	POSITIVO
32	Il Servizio Bacini montani esprime parere NEGATIVO per la pericolosità dovuta al torrente Rabbies; anche l'Ufficio Previsioni e Pianificazione del Servizio Prevenzione Rischi conferma il parere NEGATIVO in quanto, studi eseguiti secondo le disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle <i>Carte della Pericolosità</i> , hanno evidenziato la presenza di un'elevata pericolosità valanghiva in gran parte dell'area soggetta a variante.
33	POSITIVO
34	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che per la parte ricadente nell'area ad elevata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 16 delle N.d.A. del PGUAP e dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre, il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Geologico concorda con quanto premesso sul rischio, segnalando che comunque le attuali strutture si trovano in un'area di possibile interferenza con movimenti di scivolamento o colate provenienti dal versante a nord dell'area.
35	POSITIVO
36	POSITIVO
37	POSITIVO
38	POSITIVO
39	POSITIVO

In seguito all'esame puntuale del sopracitato verbale da parte dei Servizi competenti, in Conferenza di pianificazione l'Amministrazione comunale chiede chiarimenti rispetto a molteplici previsioni per cui le strutture rappresentate nella Conferenza PGUAP hanno espresso parere negativo, evidenziando come dette modifiche rappresentano in più casi lo stralcio di previsioni edificatorie ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015 o adeguamenti allo stato di fatto o orientati a risolvere situazioni specifiche su richiesta dei censiti.

Vista la complessità di alcune situazioni e visto i pareri articolati di alcuni Servizi, i presenti alla Conferenza concordano nel prevedere un successivo incontro tra il Comune per approfondire le diverse tematiche al fine della adozione definitiva della variante in oggetto.



Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 2 febbraio 2017.

Aree a bosco e aree agricole

Il parere di merito del Servizio Foreste e fauna, pervenuto in data 21 febbraio 2017, rileva che le varianti adottate non coinvolgono aspetti di competenza in quanto non interferiscono con ambiti boscati ad eccezione della variante n.24 che per la porzione a sud non risulta di fatto area agricola bensì di formazione forestale residuale particolarmente acclive e pertanto da destinare a bosco.

Per quanto riguarda le previsioni introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, il Servizio Agricoltura evidenzia come la variante al PRG in esame comporti la trasformazione di aree agricole di pregio (varianti n. 2, 3, 6, 7, 13, 22, 27 e 32) senza la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 6, delle norme di attuazione, né la compensazione ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo.

Sul tema il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio richiama le modifiche più problematiche sotto il profilo dell'ammissibilità rispetto alla norma provinciale (varianti n. 3 e 7), in quanto introducono nuove aree ricettive o produttive in area agricola di pregio, in contrasto con l'articolo 38 delle norme del PUP. Con specifico riferimento alla variante n. 3, finalizzata all'ampliamento di un'attività ricettiva esistente, si prende tuttavia atto di quanto segnalato dal Comune di Rabbi riguardo allo stato non agricolo dei luoghi; si evidenzia di conseguenza al riguardo che proprio lo strumento del documento di valutazione deve fornire, in questi casi, gli elementi motivazioni sotto il profilo cartografico per la risoluzione di evidenti incongruenze nei dati riportati nel PUP.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come illustrato dall'Amministrazione in sede di Conferenza di pianificazione, dal punto di vista insediativo non si rilevano trasformazioni di grande portata, ma vi sono comunque diversi interventi su cui si rendono necessari alcuni chiarimenti. A questo proposito, si rinnova l'invito che la relazione illustrativa sia uno strumento di approfondimento sulle finalità e motivazioni delle varianti proposte e non la mera elencazione delle stesse.

L'Amministrazione comunale propone lo stralcio di diverse superfici edificabili previste dal PRG vigente per rispondere a specifiche richieste di inedificabilità presentate dai censiti. A tal proposito si ritiene che la modifica della destinazione urbanistica da area residenziale a area agricola o a verde privato non sia ammissibile nei casi in cui sul lotto interessato siano maturati indici edilizi o siano presenti manufatti non legati ad attività agricola in essere. Nel caso il Comune ha ritenuto accoglibili le richieste di variante, si raccomanda di assegnare l'opportuna destinazione alle aree in esame comunque vincolate, con specifico riferimento normativo, all'inedificabilità per dieci anni.

La variante 23, che propone la demolizione di un fienile e la sua contestuale traslazione e trasformazione in edificio residenziale in ambito agricolo e di protezione paesaggistica con il conseguente allargamento di viabilità di penetrazione e successivo scambio di spazi a parcheggio, non risulta sufficientemente motivata né cartograficamente aggiornata in considerazione della presenza in ambito di un manufatto adibito a legnaia.

La variante 25 prevede la trasformazione in area residenziale esistente saturata di parte di un'area circostante ad un distributore di carburante; riguardo a questa proposta va verificata l'opportunità di mantenere il legame tra le funzioni espresse dall'area (bar, distributore di carburante e manufatti a deposito).

Si ribadisce come alcune varianti, come la n.7 che ritaglia una zona produttiva in ambito del Parco o la n.3 che individua un'area alberghiera in continuità con un manufatto rustico risanato recentemente in agricola di pregio, hanno norme di riferimento eccessivamente generiche o non

risultano sufficientemente motivate oppure si pongono in contrasto con le previsioni del PUP e pertanto necessitano di specifici ulteriori approfondimenti o del loro stralcio.

Le varianti 5 e 16 che introducono delle nuove aree produttive in prossimità del corso d'acqua o del centro abitato di Pracorno, appaiono incongruenti rispetto alla giacitura ma se altrove localizzate o diversamente regolamentate potrebbero soddisfare le reali necessità d'uso e di riordino del pregevole territorio circostante da non utilizzare quale deposito di materiale vario a cielo aperto.

Turismo e sport

Il Servizio turismo e sport, evidenziando che le varianti di interesse risultano essere: 3, 11, 12 e 34 e la modifica di alcuni articoli delle Norme di attuazione tra i quali l'art.18 relativo alle aree alberghiere esistenti e di nuova formazione e riguardo ai quali, esprimendo parere favorevole, segnala che al comma 8 dell'art.18 il riferimento di legge deve essere modificato sostituendo alla dicitura: "visto di corrispondenza alla L.P. n. 23/1981 e s.m. rilasciato dall'Assessorato Provinciale al Turismo", la seguente indicazione: "visto di corrispondenza alla l.p. n. 7/2002 e s.m., rilasciato dal Servizio competente in materia di turismo.

Viabilità

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle previsioni che interessano il sistema della viabilità provinciale, si riporta il parere congiunto di competenza del Servizio Opere stradali e ferroviarie e del Servizio Gestione strade, pervenuto in data 22 febbraio 2017,

"esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. In merito alle varianti n. 16, 25 e 33 considerato che le stesse lambiscono la S.P. 86 e 86 dir Piazzola, i relativi accessi sono soggetti ad approvazione da parte degli scriventi servizi che esprimeranno il proprio parere in base ad elementi progettuali di dettaglio.
2. Con riferimento al progetto definitivo redatto dalla Comunità della Valle di Sole *"Lavori di realizzazione pista ciclopedonale Valle di Rabbi tra le località birreria in C.C. Magras e località fonti di Rabbi in C.C. Rabbi"* si raccomanda di relazionarsi con l'amministrazione proponente al fine di verificare la congruità delle varianti al PRG con il progetto sopra citato.
3. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.
4. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente riassume il parere di merito che di seguito si riporta:

"TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato con d.G.P. n. 233 del 16 febbraio 2015, descrive lo stato delle acque e l'impatto esercitato dalle attività antropiche sulle acque superficiali e sotterranee, nonché le misure necessarie per migliorare le criticità esistenti.

A livello idrografico, il territorio comunale di Rabbi è attraversato dal torrente Rabbies, corpo idrico che, seppur classificato in stato ecologico "buono" sulla base delle analisi condotte fino al 2014 per il Piano di Tutela delle Acque, presenta un decadimento della qualità riscontrato a seguito dei monitoraggi condotti tra il 2015 e il 2016 nell'ambito dell'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale del Rabbies relativo al sistema derivatorio concesso.

Si prende atto delle varianti cartografiche che rappresentano un declassamento di aree di varie destinazioni ad aree agricole, tuttavia si sottolinea, in linea generale, per le aree agricole, esistenti e pianificate (ad esempio le varianti n. **14**, **24** lungo il torrente Rabbies), situate in adiacenza ai corsi d'acqua il rispetto di quanto previsto dalla d.G.P. n. 5460/1987 *"L.P. 27 febbraio 1986, n. 4: Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque"* (PPRA), che riporta specifiche disposizioni in merito allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo. Si fa presente

che l'art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque prevede, in particolare, il divieto di utilizzazione dei fertilizzanti organici - di cui all'art. 29 del Piano stesso - per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido. In linea generale, è necessario inserire all'interno delle Norme di attuazione del PRG tutti i divieti imposti dal citato art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque.

Si ricorda, inoltre, che è necessario mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando pertanto interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua.

Si segnalano le varianti n. **5**, **16** e **32** che prevedono il cambio di destinazione d'uso da aree agricole ad aree produttive di livello locale in vari punti lungo il torrente Rabbies: rilevando la mancanza di motivazioni a supporto di tali variazioni e non conoscendo pertanto la tipologia di attività produttive previste in tali aree, preme evidenziare il delicato contesto in cui si pensa di insediare le stesse, ricordando che è necessario, quantomeno, rispettare la distanza dal corso d'acqua pari ad almeno 10 metri, nonché mantenere la fascia di vegetazione riparia, qualora esistente; inoltre, è necessario porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare ruscellamenti di sostanze inquinanti verso il torrente Rabbies e/o nel sottosuolo.

INQUINAMENTO ACUSTICO

La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l'attuazione di tale politica preventiva. Per questo la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale sia nazionale, ha individuato una serie di misure preventive allo scopo di favorire un'efficace e concreta politica di contenimento del rumore. Nello specifico si osserva che l'art. 6 (competenze dei Comuni), della Legge quadro 447/95, richiede lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la zonizzazione acustica, senza tuttavia entrare nel merito di eventuali specifici criteri necessari per ottenere concretamente tale coordinamento. Nella normativa è comunque evidente l'intento di legare la programmazione urbanistica del territorio ad una sua programmazione acustica, come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della L. 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio debba essere considerata sempre più un importante strumento di prevenzione nonché di risanamento acustico. Infatti, l'art. 12, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/leg, prevede che il piano regolatore generale o le relative varianti stabiliscano, in correlazione con la classificazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. Purtroppo, dalla consultazione dei nostri archivi si deve constatare che il comune di Rabbi, nonostante gli obblighi e le precise scadenze introdotte prima dalla L.P. n. 6/91 e poi dall'art. 12 del d.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg, **non ha ancora provveduto ad approvare il piano di classificazione acustica del territorio**, facendo così venir meno quella politica preventiva in materia di inquinamento acustico che si realizza principalmente attraverso il coordinamento della pianificazione urbanistica con quella acustica.

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore

Preme evidenziare che le varianti n. **5**, **7** e **16** prevedono il cambio di destinazione d'uso da area agricola ad "area produttiva locale di progetto" in adiacenza ad aree residenziali esistenti in loc. San Bernardo, Piazzola e Pracorno rispettivamente. Non si conoscono i dettagli in merito a tali scelte pianificatorie, in quanto la documentazione a supporto della Variante al PRG è carente, cionondimeno a livello di impatto acustico si riscontrano alcune criticità da non sottovalutare.

Innanzitutto, si ricorda che l'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge quadro 447/95, dispone il **divieto** di accostare aree i cui limiti di rumorosità si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In concreto, non possono essere consentiti accostamenti diretti di aree con salti maggiori di una classe acustica (come per l'appunto tra le aree residenziali e le aree produttive proposte).

Relativamente alla vicinanza di questi tipi di aree, si deve considerare, inoltre, che oltre ai limiti assoluti definiti dal piano di classificazione acustica, le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenute al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore. In altre parole, l'accostamento o l'avvicinamento di queste aree può porre in carico ai titolari delle attività produttive significative limitazioni e oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico.

Per quanto sopra esposto, a prescindere dall'avvenuta o meno adozione della Classificazione Acustica, l'accostamento di aree residenziali ed aree produttive, essendo concretamente o potenzialmente fonte di significativi livelli di rumore, sono, sotto il profilo della salvaguardia ambientale e della preservazione di un'adeguata qualità sonora degli ambienti abitativi esposti al rumore, **per quanto possibile da evitare**.

Premesso ciò, si evidenzia che l'art. 8, comma 4 della legge quadro 447/95 e s.m., prescrive che le domande per il rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad **attività produttive**, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una **documentazione di impatto acustico**."

Norme di attuazione


Si segnala che in base alla modifica proposta all'articolo 6 comma 3 delle Norme di Attuazione, si renderebbe possibile un incremento in sopraelevazione di m.1,50 dei manufatti adibiti a deposito o legnaia riferibili agli schemi tipologici allegati al Piano originario che già si ritengono volumetricamente e tipologicamente impattanti.

La norma definita "puntuale" relativa alla variante 23 e posta in calce all'art. 6 si riferisce ad un numero errato di p. fondiaria (la n. 1153/1 anziché 1453/1) e inoltre rinvia comunque all'art. 7 eccessivamente vasto.

Per quanto riguarda la modifica del punto g) dell'art.76 relativo alle modalità di intervento nelle aree libere si invita a rivedere, nella variante generale al PRG, la tipologia delle costruzioni accessorie, i cui schemi, contenuti nel piano vigente, risultano spesso pesantemente interpretati.

La seduta si è chiusa alle ore 10.45.

Il Presidente della Conferenza
- Arch. Angiola Turella -



ND/dc





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

+39 0461 497013 - 7044

+39 0461 497079

serv.urbanistica@provincia.tn.it

serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

AL COMUNE di RABBI

Trento, 21 MAGGIO 2017

Prot. n. S013/2017/ 420773 / 18.2.2-2016-112

Oggetto: Comune di Rabbi: variante al piano regolatore - Rif. Delib. Cons. n. 22 dd. 24/05/2017 - adozione definitiva (PRAT. 2309).

Con deliberazione consiliare n. 19 dd. 16 giugno 2016, pervenuta in data 5 settembre 2016, il Comune di Rabbi ha adottato una variante al PRG comunale finalizzata all'introduzione di alcune varianti considerate urgenti in gran parte richieste dai censiti.

In ragione dei contenuti della variante al PRG in oggetto, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato la Conferenza di pianificazione per l'esame delle proposte. La Conferenza, tenutasi in data 22 febbraio 2017 si è espressa con il verbale n. 03/17, trasmesso al Comune di Rabbi con nota del 2 marzo 2017 prot.121765 entrando nel merito della variante al PRG in esame e rilevando una serie di osservazioni orientate ad un approfondimento nell'ambito della adozione definitiva del piano.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 24 maggio 2017, pervenuta in data 14 giugno 2017, il Comune di Rabbi ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto.

I documenti del piano pervenuti, descrivono e giustificano solo parzialmente le modifiche apportate al piano in conseguenza delle osservazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione e pertanto, in data 18 luglio 2017, è stata convocata una Conferenza istruttoria alla presenza dei Servizi provinciali che avevano mosso i rilievi più salienti.

Sotto il profilo del pericolo e del rischio idrogeologico i contenuti della variante al PRG nella versione della adozione definitiva sono stati esaminati dalle strutture provinciali competenti in materia di pericolo.

Il Servizio Geologico ha espresso il seguente parere: "Si premette che la verifica delle varianti è avvenuta principalmente confrontando quanto già espresso puntualmente in sede di conferenza dei servizi, tenutasi presso i vostri uffici in data 15 febbraio 2017, con la documentazione di risposta alle osservazioni prodotta dall'amministrazione comunale e verificando il dato vettoriale. Per quanto di competenza, in riferimento alla **variante n. 1**, si precisa che il vincolo evidenziato nella Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. (area "critica recuperabile") è di carattere fluviale-torrentizio. La segnalazione dello scrivente Servizio è riferita sulla medesima variante, invece, alla pericolosità da caduta massi che non è attualmente evidente nella cartografia del P.U.P., ma emerge dalle elaborazioni sui crolli rocciosi effettuate su tutto il territorio provinciale nell'ambito della realizzazione della Carta della Pericolosità, futuro strumento di pianificazione urbanistico relativo alle pericolosità presenti sul territorio provinciale. Per tale motivo è stata disposta in sede di conferenza istruttoria e di pianificazione, la prescrizione che eventuali nuovi interventi edificatori in questa variante, a destinazione agricola, siano subordinati ai risultati di specifiche verifiche sulla

pericolosità da crolli. Si richiede, quindi, che suddetta prescrizione sia indicata sulla cartografia tramite asterisco e richiamata nella norma di piano all'art. 24 comma 14. Per quanto di competenza si esprime per quanto sopra esposto, parere favorevole con prescrizione, alla variante in oggetto.”.

Il Servizio Bacini montani, presente in Conferenza istruttoria, ha rilevato che la variante n. 5, che ipotizza la parziale riduzione di una nuova area produttiva di progetto rispetto alla quale era già stato espresso parere negativo per la pericolosità dovuta al torrente Rabbies, non risulta accoglibile in quanto anche il recente aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità conferma la criticità dell'area. Relativamente alla variante 22 la richiesta è di inserire nella norma relativa il divieto di realizzare qualsiasi manufatto mentre per la variante 25, che prevede la possibilità di realizzare un'autorimessa interrata a servizio dell'attività esistente la normativa dovrà riportare l'obbligo di redazione di uno specifico studio idraulico; per la variante 32, prospiciente il torrente Rabbies, si evidenzia la necessità che l'eventuale utilizzo dell'area per la pesca sportiva stagionale non potrà essere corredata da strutture stabili.

Il Servizio prevenzione rischi ha fatto pervenire la nota seguente: “In data 15 febbraio 2017, nella *Conferenza dei servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico*, era stata analizzata la prima adozione della variante al PRG in oggetto; in quell'occasione lo scrivente Servizio Prevenzione Rischi aveva espresso delle prescrizioni su alcune varianti, scaturite dalla consultazione dei dati storici in nostro possesso, all'analisi aerofotogrammetrica della zona e sulla scorta dei numerosi specifici studi, riguardanti vari fenomeni valanghivi censiti nel territorio comunale di Rabbi, le cui risultanze sono state recentemente introdotte nella *Carta di Sintesi della Pericolosità* del nuovo PUP .

Constatato che, con questa nuova adozione di variante al PRG, sono state recepite tutte le indicazioni espresse nel corso della *Conferenza dei servizi* sopra citata, si esprime, per quanto di competenza, parere positivo sulla proposta di adozione definitiva della variante puntuale al PRG del Comune di Rabbi.”.

Riguardo alle interferenze con le zone agricole del Piano urbanistico provinciale il Servizio Agricoltura ha espresso il seguente parere: “In sede di prima adozione si era evidenziato che una serie di 8 varianti ricadeva in area agricola di pregio del PUP e se ne prevedeva la trasformazione in altre destinazioni d'uso, senza che fosse svolta la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 6, delle norme di attuazione, né fosse proposta la compensazione ai sensi del successivo comma 7. La documentazione prodotta in sede di adozione definitiva non dà risposte in tal senso ma si limita ad apportare alcune modifiche cartografiche e normative.

Preso atto di questa impostazione si osserva che le varianti n. 3 e 22, per quanto di competenza di questo Servizio, trovano soluzione nella modifica normativa di cui all'art. 24, comma 14 delle norme di attuazione. Per le varianti n. 6 e 13, pare opportuna una più precisa individuazione della loro appartenenza all'area agricola di pregio del PUP. Le stesse comunque non ricoprono alcuna importanza da un punto di vista agricolo, trattandosi di ridotte superfici poste all'interno di un tornante stradale o al limitare dell'edificato residenziale. Lo stesso dicasi per la variante n. 27. Per le varianti n. 2, 7, 32 sembra mancare ancora una analisi approfondita del quadro normativo del PUP.”

L'ulteriore analisi della variante in oggetto sotto il profilo urbanistico e paesaggistico fa ribadire la necessità che le scelte operate vengano supportate da un documento di autovalutazione già precedentemente richiesto; si ricorda che ad ogni trasformazione in riduzione di aree agricole di pregio deve corrispondere la verifica dei requisiti e la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli; inoltre le proposte di stralcio o di nuova edificazione di aree finalizzate alla residenza devono essere riferite ad un dimensionamento e alla verifica degli standard urbanistici vincolandole con specifico riferimento normativo e cartografico alla inedificabilità per un decennio.

Nel merito delle scelte reiterate in sede di adozione definitiva e descritte all'interno della relazione tecnica redatta in risposta alle osservazioni della Conferenza di pianificazione si evidenzia quanto segue:

riguardo alla trasformazione di aree agricole di pregio del PUP per la previsione di nuove aree destinate all'insediamento si ribadisce che l'articolo 38, comma 7 delle norme del PUP ammette tale intervento solo per alcune fattispecie e subordinatamente a compensazione delle aree agricole trasformate; si richiama quindi quanto già espresso relativamente alle varianti 2, 6, 7

e 13. Per le varianti 3 non risulta chiara la disciplina per regolare l'ampliamento dell'edificio esistente. La variante 13 dovrebbe essere disciplinata con uno specifico riferimento normativo per l'ampliamento dell'edificio esistente. La variante 7, finalizzata alla realizzazione di una nuova attività artigianale in un'area agricola dove l'intervento prefigura una nuova edificazione, è in contrasto con l'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP.

Riguardo alla variante 23, che prevede la demolizione di un fienile in centro storico e la sua riedificazione a fini residenziali su diverso sedime in ambito agricolo di protezione paesaggistica si rinnova l'invio al computo dimensionale e al vincolo di prima casa.

Per quanto concerne l'apparato normativo si richiede maggior completezza riportando i correttivi o le integrazioni precedentemente richieste: tra queste la modifica al comma 8 dell'art. 18 già segnalato dal Servizio Turismo, la norma puntuale in calce all'articolo 6 che non definisce indici e modalità di ricostruzione del fienile traslato di cui alla variante 23, lo stralcio della possibilità di sopraelevare di metri 1,5 i manufatti adibiti a legnaia o autorimessa ipotizzata al comma 8 dell'art. 6. Relativamente al comma 14, posto in calce all'articolo 24 dedicato agli interventi nelle aree agricole e nel quale vengono elencati gli interventi specifici proposti e assoggettati a specifica disciplina, si richiedono puntuali elementi descrittivi e lo stralcio di quelli citati e considerati incompatibili (variante 7). Riguardo alla variante 32 che ipotizza la creazione di un bacino artificiale per la pratica della pesca sportiva stagionale in area agricola lungo il torrente Rabbies si ravvisa la necessità di rendere esplicita l'impossibilità di edificazione.

Ciò premesso, si richiamano le osservazioni sopra evidenziate per l'integrazione e la modifica degli atti di piano. Fino alla consegna degli elaborati di piano modificati secondo quanto richiesto, il procedimento di approvazione della variante al PRG in oggetto, adottata dal Comune di Rabbi, risulta sospeso.

Distinti saluti

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -



ND/nd

